SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 224

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti concernenti il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base - FIRB.

Da 01A9105 a 01A9114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2001.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2001, n. 385784, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, concernente l'emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira»;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira», con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

dal 10 settembre 2001 al 28 febbraio 2002 con prenotazione tramite versamento sia sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 Roma - sia sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 5696 CAB 3200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11 - via Carlo Alberto n. 6/A - Roma;

dal 15 ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 anche direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto n. 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per ogni dittico acquistato:

a) In versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi: L. 60.000 pari a € 30,99;

da 101 a 2.000 pezzi: L. 57.600 pari a € 29,75.

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 55.200 pari a € 28,51.

b) In versione proof:

da 1 a 100 pezzi: L. 110.000 pari a € 56,81;

da 101 a 1.000 pezzi: L. 105.600 pari a € 54,54;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 101.200 pari a € 52,27.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

01A9371

DECRETO 30 luglio 2001.

Determinazione del tasso di cambio, per il triennio 2001-2003, dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342 recante «Misure in materia fiscale»;

Visto, in particolare, il secondo comma, lettera *a)* dell'art. 40 della citata legge n. 342, che dispone, agli effetti dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, che i redditi, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia - Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza dei prezzi al consumo rilevati in Italia ed in Svizzera nello stesso periodo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto che per la determinazione delle differenze dei prezzi occorre utilizzare il tasso di cambio reale basato sui livelli dei prezzi comparati;

Ritenuto che la media del tasso di cambio ufficiale, per il triennio 1998-2000 è pari a lire 1.217,33 per un franco svizzero - Fonte UIC;

Atteso che la differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera per lo stesso periodo è del 69,19% - Fonte OCSE;

Considerato che è, pertanto, necessario fissare per il triennio 2001/2003 il tasso di cambio fiscale ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;

Decreta:

Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo d'imposta 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2003, i redditi prodotti in franchi svizzeri, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, è stabilito in lire 842 per ogni franco svizzero.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9372

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ruscella», in Modica, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 giugno 2000 con la quale la società SI.A.M. Sicil acque minerali S.r.l., con sede in Ragusa, via Alcide De Gasperi n. 18, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ruscella» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «S. Maria Zappulla», sita nel comune di Modica (Ragusa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute dell'11 ottobre 2000 e del 5 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ruscella» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «S. Maria Zappulla», sita nel comune di Modica (Ragusa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 27 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A9485

DECRETO 2 agosto 2001.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2000, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2001 dalle ditte autorizzate;

Visto il decreto in data 13 marzo 2001 con cui le ditte: Profarmaco S.r.l. e Industriale Chimica S.r.l. sono state rispettivamente autorizzate per l'anno 2001 a produrre quote supplementari di brotizolam e zopiclone, destinate al mercato interno ed estero;

Vista l'istanza del 25 luglio 2001, con cui la ditta Profarmaco S.r.l. con stabilimento in Paullo (Milano), via

Curiel, 34, ha chiesto l'autorizzazione a produrre e destinare nel corso dell'anno 2001 le sottoelencate sostanze, come appresso indicato:

alprazolam kg 500 per l'estero;
bromazepam kg 900 per l'estero;
lorazepam kg 1.000 per l'estero;
nitrazepam kg 400 per l'estero;
lormetazepam kg 100 per l'Italia;

Vista l'istanza del 25 luglio 2001, con cui la ditta Industriale Chimica S.r.l. - via Grieg n. 13, Saronno (Varese) ha chiesto l'autorizzazione per l'anno 2001 a produrre kg 350 di pentazocina cloridrato, da destinare all'esportazione;

Accertato che le predette ditte sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione delle quote di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Le ditte sottoelencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2001, le sostanze psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1. Profarmaco S.r.l., via Curiel n. 34 Paullo (Milano):

alprazolam kg 500 per l'estero;
bromazepam kg 900 per l'estero;
lorazepam kg 1.000 per l'estero;
nitrazepam kg 400 per l'estero;
lormetazepam kg 100 per l'Italia.

2. Industriale Chimica S.r.l., via Grieg n. 13 Saronno (Varese), pentazocina cloridrato kg 350 per l'estero.

Tali quote sono valide fino al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

01A9373

DECRETO 3 agosto 2001.

Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente le «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti in particolare i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quarter* e 2-*quinquies* dell'art. 60 del citato testo unico, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001, concernenti il modello di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui devono dotarsi le unità operative del Servizio sanitario nazionale;

Rilevato che, per le sue caratteristiche, il predetto modello di registro di carico e scarico non può coincidere con il registro di entrata e uscita di cui al comma 2 dello stesso art. 60, anche se deve essere approvato con le stesse modalità, secondo quanto previsto dal comma 2-*ter*;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'impiego di tabulati elettrocontabili a quelle unità operative del Servizio sanitario nazionale che sono dotate di sistemi informatici per la gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope:

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato modello di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le relative norme d'uso, destinato alle unità operative.

2. Il registro di carico e scarico è costituito da cento pagine numerate progressivamente e vidimato in ogni pagina dal direttore sanitario a da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60, comma 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

3. In alternativa il registro può essere costituito da un modulo continuo, adatto ad essere utilizzato come supporto cartaceo per sistemi informatici, fermo restando gli obblighi di numerazione delle pagine e di vidimazione di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Il registro di carico e scarico è stampato e venduto tramite i normali canali commerciali presenti nel territorio nazionale.

Art. 3.

1. Le unità operative devono dotarsi del registro in parola nei tempi necessari affinché il suo utilizzo sia possibile a far data dal 1° gennaio 2002.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

(Stampate sulla seconda pagina di copertina del registro)

NORME D'USO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE PER LE UNITÀ OPERATIVE

1. Il registro di carico e scarico in dotazione alle unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché delle unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, è l'unico documento su cui annotare le operazioni di approvvigionamento, somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, Il, III, e IV previste dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).

2. Il registro, costituito da cento pagine prenumerate, è vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.

3. Il responsabile dell'assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data dell'ultima registrazione, il registro può essere distrutto.

4. Il dirigente medico dell'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

5. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico, attraverso periodiche ispezioni, accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico di reparto. Di tali ispezioni verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso alla direzione sanitaria.

6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unità di misura adottata per la movimentazione.

7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione.

8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.

9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile; le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate.

10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come ad esempio una fiala iniettabile), si procederà allo scarico dell'unità di forma farmaceutica. Nelle note sarà specificata l'esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione.

11. Il registro non è soggetto alla chiusura annuale, pertanto non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei medicinali movimentati durante l'anno.

PRESCRIZIONI D'USO

1. Indicare: il nome della specialità medicinale o del prodotto generico o della preparazione galenica, la forma farmaceutica (compresse, fiale, soluzione orale ecc.), il dosaggio e l'unità di misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unità di forma farmaceutica).

2. Indicare il numero progressivo della registrazione.

3. Indicare il giorno, mese ed anno della registrazione.

4. Indicare il numero del buono di approvvigionamento o di restituzione del farmaco. La movimentazione di farmaci tra diverse unità operative dello stesso presidio, deve essere specificata nelle note.

5. Indicare la quantità di farmaco ricevuta in carico.

6. Indicare il nome e il cognome o il numero della cartella clinica o altro sistema di identificazione del paziente. Indicare l'unità operativa, in caso cessione a quest'ultima. Indicare la farmacia, in caso di reso.

7. Indicare la quantità di farmaco somministrata o consegnata o ceduta o resa.

8. Indicare la quantità di farmaco giacente presso l'unità operativa dopo ogni movimentazione.

9. Firma di chi esegue la movimentazione.

10. Indicare, oltre ai casi già evidenziati, specifiche annotazioni atte a fornire maggiore chiarezza in casi particolari.

(Intestazione frontespizio del registro prima di copertina)

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE DELLE UNITÀ OPERATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHÈ DELLE UNITÀ OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.

PREPARAZIONE (1)

Denominazione ____________________

Forma farmaceutica ____________________

Dosaggio ____________________

Unità di misura movimentazione ____________________

Pag. N.______

IL DIRETTORE SANITARIO

____

da Pag.______ riporto ________ in giacenza.

			Carico	**Scarico**		**Giacenza**		
Ordine Cronol (2)	Data (3)	Numero buono Approvvigionamento o Restituzione (4)	Quantità (5)	Nome paziente o codice di riferimento o altra destinazione (6)	Quantità (7)	Quantità (8)	Firma di chi esegue la movimentazione (9)	Note (10)

a Pag.______ riportare ________in giacenza

Il responsabile dell'Unità operativa ____________________

01A9374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30054).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999-10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 100 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 95 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9486

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVEI - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30055).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SVEI - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999-10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVEI - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Roma, per un massimo di 13 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9487

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna, unità di Battipaglia, Roma e Genova. (Decreto n. 30056).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999-10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 9 unità lavorative; Roma, per un massimo di 14 unità lavorative; Genova per un massimo di 1 unità lavorativa per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 6 unità lavorative; Roma per un massimo di 12 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9488

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, unità di Roma (ex Ilva). (Decreto n. 30057).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 5 aprile 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, con sede in Genova ora Roma, unità di Roma (ex Ilva), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Roma (ex Ilva), per un massimo di 6 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9489

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio pH S.r.l. di Tavernelle V.P. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CEE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 3 luglio 2001 dal laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavernelle V.P. (Firenze), località Sambuca, strada della Pesa n. 5, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavernelle V.P. (Firenze), località Sambuca, strada della Pesa n. 5, nella persona del responsabile dott. Patrizio Nuti, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità.
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi.
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto.
Numero di perossidi.

01A9592

DECRETO 23 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CEE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 luglio 2001 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in Reggio Emilia, via Amen-

dola n. 2, nella persona del responsabile dott. Emilio Renna, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione della triniloleina per cromatografia liquida ad alta efficienza (HPCL).

Determinazione gascromatografica degli acidi grassi.

Determinazione spettrofotometrica nel visibile del colore degli oli vegetali raffinati.

Determinazione spettrofotometrica nell'UV dello stato di conservazione.

Determinazione volumetrica del numero di perossidi.

Determinazione volumetrica dell'acidità.

01A9593

DECRETO 23 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale prevenzione e ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio servizio multizonale di prevenzione - U.S.L. n. 10/A, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale prevenzione e ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, nella persona del responsabile dott. Roberto Gori, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione del metanolo.
Determinazione dell'acidità totale.
Determinazione dell'acidità volatile.
Determinazione dell'acido sorbico.
Determinazione dell'anidride solforosa.
Determinazione delle ceneri.
Determinazione di piombo.
Determinazione di piombo, rame e zinco.
Determinazione del titolo alcolometrico volumico.

01A9594

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2001.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO II

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Visto lo stanziamento per l'anno finanziario 2001, sul cap. 7352 del bilancio di previsione del M.U.R.S.T. «iniziative per la diffusione della cultura scientifica» di un importo pari a L. 20.000.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 563 del 4 giugno 2001, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2001 la somma di L. 5.472.500.000 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;

Considerato che in particolare l'art. 1, primo comma, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di L. 2.500.000.000 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria;

c) una quota di L. 972.500.000 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 4.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, resa in conformità alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e della legge n. 127/1997, art. 3, così come modificato dalla legge n. 191/1998, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4, legge n. 6/2000, diffusione cultura scientifica», entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovrà essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma che non può essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo.

Art. 5.

Alla domanda deve essere allegato:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) studio di fattibilità;

c) piano finanziario del progetto da realizzare.

Art. 6.

Tutta la documentazione di cui agli articoli 4 e 5 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 7.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 8.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati tra i componenti del comitato tecnico, scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione del comitato tecnico scientifico.

Roma, 19 luglio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO

LEGGE N. 6/2000 - INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo.

Ente proponente ....
....
....

Legale rappresentante ....

Ragione sociale ....

Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ....

Sede .... città .... prov .... c.a.p. ....
tel. .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... P.Iva ....

Numero conto tesoreria provinciale ....

Numero conto corrente postale ....
presso l'ufficio di ....

Numero conto corrente bancario ....
Istituto bancario .... agenzia n. ....
di ....
ABI .... CAB ....

Titolo progetto ....
....
....
....
....
....

Obiettivo (max 5 righe) ....
....
....
....
....

Eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ....

Costo totale progetto ....
Contributo totale richiesto ....

Termine finale realizzazione progetto ....
....
....
....
....

Il legale rappresentante

01A9620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Autorizzazione alla Banca di Piacenza all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca di Piacenza, con sede legale a Piacenza e patrimonio di vigilanza di 190.727.532 euro;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite massimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca di Piacenza all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Per delegazione del direttore generale
CAROSIO - BIANCHI

01A9533

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2001.

Autorizzazione all'Unibanca S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Unibanca S.p.a., con sede legale in Cesena, corso Garibaldi n. 18, presentate un patrimonio di vigilanza al 31 marzo 2001 pari a € 314.821.798;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi per l'emissione di assegni circolari, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di € 25 milioni e presentando assetti organizzativi e un sistema di controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento suddetto;

Autorizza

l' Unibanca S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte di questo Istituto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Per delegazione del direttore generale
CAROSIO - BIANCHI

01A9529

PROVVEDIMENTO 30 agosto 2001.

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 30 agosto 2001;

Dispone:

A decorrere dal 5 settembre 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 4,50 al 4,25 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2001

Il Governatore: FAZIO

01A9743

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Pavia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 25 luglio 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Pavia nel giorno 25 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 agosto 2001

Il direttore regionale reggente: FICHERA

01A9503

DECRETO 21 agosto 2001.

Accertamento del mancato funzionamento degli uffici I.V.A. e sezione staccata DRE «a stralcio» di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Pavia ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici I.V.A. e sezione staccata DRE «a stralcio» di Pavia nel giorno 25 luglio 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici I.V.A. e sezione staccata DRE «a stralcio» di Pavia nel giorno 25 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 agosto 2001

Il direttore regionale reggente: FICHERA

01A9504

DECRETO 21 agosto 2001.

Accertamento del mancato funzionamento degli uffici imposte dirette, I.V.A. e sezione staccata DRE di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di Pavia ha comunicato il mancato funzionamento degli

uffici imposte dirette, I.V.A. e sezione staccata DRE di Pavia nei giorni dal 20 al 24 luglio 2001, a seguito delle operazioni di trasloco presso la sede dell'ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici imposte dirette, I.V.A. e sezione staccata DRE di Pavia nei giorni dal 20 al 24 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 agosto 2001

Il direttore regionale reggente: FICHERA

01A9505

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 722023 del 26 luglio 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione 1 e 2 - dell'ufficio medesimo dalle ore 10,30 del giorno 24 luglio 2001;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione 1 e 2 - essendo stato dal fuori uso di un componente elettronico di rete nel locale ced dalle ore 10,30 fino alle ore del 24 luglio 2001, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 10 agosto 2001, prot. n. 249, ha confermato la suddetta circostanza.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione 1 e 2 - dell'ufficio provinciale di Milano dalle ore 10,30 alle ore 18,30 del 24 luglio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A9654

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 luglio 2001.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario - Istituzione della scuola di specializzazione per «Le professioni legali» presso la facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordinamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto n. 1098 del 24 aprile 1939, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Cagliari di cui al decreto rettorale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996 (e successive modificazioni);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione (art. 20), modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attività amministrative, in particolare l'art. 17, commi 113 e 114 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (art. 16, comma 3), e in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2 (programmazione del sistema universitario);

Viste le proposte formulate da questo Ateneo in relazione al piano triennale di sviluppo 1998/2000 contenenti, tra le altre, la richiesta d'istituzione della scuola di specializzazione per «Le professioni legali», approvate in data 8 luglio 1998 dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna e trasmesse al M.U.R.S.T. con note rettorali n. 3200 del 29 giugno 1998, n. 3509 del 14 luglio 1998 e n. 3757 del 29 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 «Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali»;

Viste le delibere della facoltà di giurisprudenza dell'8 novembre 2000 e del 22 febbraio 2001 relative alla proposta di istituzione della scuola di specializzazione per «Le professioni legali»;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 16 novembre 2000, 5 novembre 2000 e 8 marzo 2001, hanno approvato la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente all'istituzione della suddetta scuola di specializzazione;

Considerato che il predetto statuto d'autonomia dell'Università di Cagliari non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Uditi i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 21 luglio 1999, 8 febbraio 2001 e 8 marzo 2001 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione per «Le professioni legali»;

Decreta:

L'ordinamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 117, è integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione per «Le professioni legali», afferente alla facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Dopo l'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in «Scienze e tecnologie minerarie», e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione per «Le professioni legali», di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Scuola di specializzazione per «Le professioni legali»

CAPO I

Art. 520.

Istituzione della scuola

1. È istituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, ai sensi degli articoli 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché del regolamento interministeriale di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

2. La scuola è struttura didattica dell'Università cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Art. 521.

Ente costituente

L'Università di Cagliari istituisce la scuola a decorrere dall'anno accademico 2001-2002. Eventuali accordi e convenzioni, ai sensi degli articoli 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, 2 e 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, potranno in ogni tempo essere stipulati con altre Università sedi di facoltà di giurisprudenza o con altre facoltà con insegnamenti giuridici.

Art. 522.

Sede legale e rappresentanza

1. La sede legale della scuola è in Cagliari, presso la facoltà di giurisprudenza, viale S. Ignazio, 17.

2. La rappresentanza della scuola spetta al direttore.

Art. 523.

Finalità

1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e notaio.

2. La scuola può provvedere, altresì, alla formazione degli avvocati della U.E., che intendano esercitare con il rispettivo titolo nella Repubblica italiana.

Art. 524.

Ammissione alla scuola

1. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Al concorso possono partecipare tutti coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in data anteriore alla prova d'esame.

3. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Alla predisposizione dei quesiti provvede la commissione ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, di cui al decreto 21 dicembre 1999, n. 537, con le modalità di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 2, dello stesso decreto.

4. Non è ammessa, nelle prove del concorso, la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

5. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato, da un avvocato e da un notaio, designati dal consiglio di facoltà di giurisprudenza e nominati con decreto rettorale; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

6. Presidente della commissione giudicatrice del concorso di ammissione è il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

7. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il *curriculum* e 5 per il voto di laurea. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea viene effettuata in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

8. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 525.

Valutazione intermedia

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso è subordinato al superamento di una prova interdisciplinare scritta e/o orale, le cui modalità saranno determinate dal consiglio direttivo.

Art. 526.

Diploma di specializzazione

1. L'ammissione all'esame di diploma è subordinato al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

2. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

3. A tale fine, con delibera del consiglio direttivo, è costituita apposita commissione, composta di sette membri, di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato, un avvocato e un notaio.

Art. 527.

Titoli

1. Il diploma di specializzazione, rilasciato dalla scuola al termine del periodo di formazione, costituisce titolo per l'accesso al concorso per l'assunzione nella magistratura ordinaria; costituisce altresì titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile, secondo le deliberazioni dei rispettivi ordini professionali, e per ogni altro effetto previsto dalla normativa vigente.

CAPO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 528.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è formato da dodici componenti, di cui sei professori universitari di ruolo o fuori ruolo, due magistrati, due avvocati e due notai e rimane in carica per la durata di anni quattro.

2. La designazione è fatta dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. I componenti che non rivestono la qualità di professore universitario sono scelti nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

3. La nomina è fatta con decreto del rettore dell'Università di Cagliari.

Art. 529.

Competenze

1. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della scuola, svolgendo anche le funzioni di consiglio di gestione; assume iniziative in ordine ai rapporti con altri enti e con istituzioni di formazione; propone annualmente al consiglio della facoltà di giurisprudenza di Cagliari i componenti della commissione per il concorso di ammissione; designa quelli della commissione per l'esame finale; propone i titolari degli insegnamenti e gli altri docenti, designa i tutori e delibera i relativi compensi; formula indirizzi sulla metodologia didattica; programma le attività didattiche necessarie al corretto funzionamento della scuola; propone all'Università di Cagliari l'ammontare del contributo d'iscrizione; presenta annualmente al consiglio della facoltà di giurisprudenza di Cagliari ed alle università od enti convenzionati una

relazione sull'attività svolta; esercita tutte le altre competenze di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito per ogni riunione con la presenza di almeno sette dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il consiglio direttivo elegge il direttore, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso, tra i professori universitari di ruolo che ne fanno parte.

4. Il consiglio direttivo designa il segretario, scelto tra il personale amministrativo di livello non inferiore al sesto.

Art. 530.

Convocazione delle riunioni

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che sia convocato dal direttore della scuola, il quale ne ha l'obbligo quando lo richiedano almeno quattro componenti.

2. La convocazione, in forma scritta e contenente il relativo ordine del giorno, è inviata ai componenti almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione è altresì affissa nei locali della scuola.

Art. 531.

Svolgimento delle riunioni

1. Alle riunioni del consiglio direttivo sono ammessi, a loro richiesta, e senza diritto di voto, i docenti della scuola, previa delibera di volta in volta adottata dal consiglio.

2. Tutti gli atti del consiglio direttivo sono pubblici.

Art. 532.

Direttore della scuola

1. Il direttore rappresenta la scuola, convoca e presiede il consiglio direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; assume le iniziative necessarie al corretto ed efficiente funzionamento della scuola, sottoponendole all'approvazione del consiglio direttivo.

2. Il direttore della scuola designa il vice direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il direttore della scuola resta in carica per la durata del consiglio direttivo; può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e può essere rieletto dopo l'intervallo di almeno un mandato.

Capo III

PERSONALE DOCENTE

Art. 533.

Titolari dei corsi

1. I titolari dei corsi sono designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza di Cagliari, nel rispetto delle eventuali convenzioni con altri atenei, su proposta del consiglio direttivo.

2. Per i professori universitari e per i ricercatori si applica la normativa vigente in tema di stato giuridico e di insegnamenti universitari.

3. I titolari dei corsi che non siano professori universitari o ricercatori, dovranno rivestire preferibilmente la qualità di magistrato, avvocato o notaio e comunque dovranno possedere le specifiche competenze e le capacità didattiche richieste per ciascun insegnamento, secondo la metodologia didattica deliberata dal consiglio direttivo.

4. Possono inoltre essere designati, su proposta del consiglio direttivo, esperti secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di Ateneo per i professori a contratto.

Art. 534.

Tutori

Il tutore svolge compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza ed orientamento degli specializzandi, per rendere effettiva la loro partecipazione al processo di formazione. Il servizio di tutorato può essere affidato dal consiglio direttivo a ricercatori, nonché — in base a contratti di diritto privato — a magistrati, avvocati e notai, ovvero a dottori di ricerca o cultori delle materie di insegnamento.

Art. 535.

Incarichi, affidamenti e contratti di diritto privato

1. Gli incarichi, gli affidamenti ed i contratti per le attività didattiche della scuola sono conferiti annualmente dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, su proposta del consiglio direttivo.

2. I contratti di diritto privato per le attività didattiche della scuola non danno luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Capo IV

SPECIALIZZANDI

Art. 536.

Ammissione e organizzazione delle attività

1. L'ammissione degli specializzandi è comunicata mediante la pubblicazione presso la scuola dell'esito del concorso apposito.

2. Le attività della scuola sono organizzate entro il territorio del distretto della corte d'appello di Cagliari ed in modo da consentire lo studio personale e la frequenza alla pratica professionale.

3. La frequenza alla scuola ed alle attività di stages e tirocinio è obbligatoria e si svolge secondo il calendario deliberato dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno.

Art. 537.

Esclusione

1. Il rettore, su proposta del consiglio direttivo, in ogni tempo decide in merito all'esclusione dello specializzando che non abbia provveduto al pagamento delle

tasse e contributi d'iscrizione, che abbia superato il limite delle assenze ingiustificate, ovvero che abbia commesso altre gravi mancanze.

2. In ogni caso, è previamente sentito l'interessato.

Art. 538.

Ricevimento

All'inizio di ogni anno, il direttore rende pubblici gli orari ed i luoghi di ricevimento dei docenti della scuola.

Art. 539.

Obbligo del segreto

Lo specializzando ha l'obbligo di osservare il segreto in ordine a dati e notizie riservati che venga a conoscere durante gli stages ed i tirocini.

CAPO V

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 540.

Materie d'insegnamento

1. Gli insegnamenti dell'ordinamento didattico si distinguono in corsi obbligatori e corsi a scelta.

2. Il consiglio direttivo definisce la programmazione delle attività didattiche.

3. Sono comprese nell'ordinamento didattico almeno le seguenti materie:

Primo anno:

diritto civile;

diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

diritto costituzionale;

diritto penale (parte generale);

diritto commerciale;

diritto penale (parte speciale);

diritto processuale civile;

diritto processuale penale;

fondamenti del diritto europeo e diritto dell'Unione europea;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

contabilità di Stato e degli enti pubblici/economia e contabilità industriale;

diritto della proprietà immobiliare;

diritto delle persone e della famiglia;

informatica giuridica e metodologia di ricerca delle fonti;

Secondo anno - Indirizzo giudiziario-forense:

diritto civile;

diritto penale;

diritto amministrativo, (sostanziale e processuale);

diritto processuale civile - diritto processuale penale;

diritto processuale costituzionale;

diritto del lavoro;

diritto tributario;

diritto internazionale ed internazionale privato;

diritto ecclesiastico;

deontologia e ordinamenti giudiziario e forense;

diritto romano;

teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica;

Secondo anno - Indirizzo notarile:

diritto delle persone e della famiglia;

diritto delle successioni;

diritto della proprietà, dei diritti reali e della pubblicità immobiliare;

diritto delle obbligazioni, dei contratti e dei titoli di credito;

volontaria giurisdizione;

diritto dell'impresa e delle società;

diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica;

diritto tributario;

legislazione e deontologia notarile.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 luglio 2001

Il rettore: MISTRETTA

01A9515

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 27 agosto 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e sucessive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il nuovo statuto della Libera Università di Bolzano emanato con decreto del Presidente del Consiglioistitutivo n. 46 del 29 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 del 10 luglio 2001;

Accertato la necessità di integrare l'allegato *B* dello statuto della Libera Università di Bolzano con i nuovi corsi di studio secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1999, n. 509, e seguenti;

Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 14 maggio 2001;

Accertato che in merito alle modifiche statutarie proposte il Ministro entro il termine perentorio di sessanta giorni non si è espresso, per cui le stesse possono essere emanate con decreto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:

1) di aggiungere alla seconda parte dell'allegato *B* dello statuto della Libera Università di Bolzano «Nuove strutture didattiche» il seguente testo: «B. - Nuove strutture didattiche», ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti;

2) di inserire alla lettera *b)* facoltà di economia la seguente classe di laurea ed il seguente corso di laurea: «Classe delle lauree (n. 20) in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali - Corso di laurea in tecnica ed economia agraria - indirizzi: tecnica ed economia agraria frutticola; tecnica ed economia agraria montana»;

3) di aggiungere all'allegato la seguente lettera *d)* ovvero la seguente facoltà, classe di laurea e corsi di laurea: «*d)* facoltà di design e arti classe delle lauree (n. 42) in disegno industriale: corso di laurea in design del prodotto; corso di laurea in design della comunicazione visiva e multimediale».

Bolzano, 27 agosto 2001

Il presidente del consiglio istitutivo
DURNWALDER

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 32 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 32 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

01A9621

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1999 di modifica allo statuto dell'Istituto;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Decreta

la seguente modifica di statuto:

all'art. 4 è aggiunto al punto *9) il nucleo di valutazione di Istituto*;

all'art. 6 si aggiunge la lettera *o) nomina, sentito il senato accademico, il nucleo di valutazione dell'Istituto*;

dopo l'art. 14 del capo II è inserito il seguente art. 15, con conseguente spostamento della numerazione:

«Art. 15. — Il nucleo di valutazione di Istituto viene nominato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dura in carica un triennio. Acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, trasmettendo entro il 30 aprile di ogni anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, apposita relazione unitamente ad ogni altra informazione richiesta dal Comitato nazionale per la valutazione o da altri organi, anche in merito alla valutazione delle strutture didattiche scientifiche e amministrative».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 2001

Il rettore: DE SANCTIS

01A9499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 agosto 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Guimaraes Reis, console generale della Repubblica federativa del Brasile in Roma.

01A9659

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 agosto 2001

Dollaro USA	0,9158
Yen giapponese	108,65
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,62850
Corona svedese	9,5345
Franco svizzero	1,5165
Corona islandese	90,15
Corona norvegese	8,0675
Lev bulgaro	1,9504
Lira cipriota	0,57290
Corona ceca	34,322
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,75
Litas lituano	3,6634
Lat lettone	0,5667
Lira maltese	0,4063
Zloty polacco	3,8712
Leu romeno	27509
Tallero sloveno	219,5633
Corona slovacca	43,409
Lira turca	1255000
Dollaro australiano	1,7305
Dollaro canadese	1,4143
Dollaro di Hong Kong	7,1430
Dollaro neozelandese	2,0775
Dollaro di Singapore	1,5939
Won sudcoreano	1171,31
Rand sudafricano	7,6992

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9752

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gopten»

Estratto decreto NCR n. 298 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale: GOPTEN nelle forme e confezioni: «2 mg capsule rigide» 28 capsule, «0,5 mg capsule rigide» 56 capsule (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00868480153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Knoll AG nello stabilimento sito in Ludwigshafen/Rhein, Germania; le operazioni di controllo e confezionamento sono anche eseguite dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Fosse Ardeatine, 2, Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028267033 (in base 10), 0UYNJT (in base 32);

classe «C»;

«0,5 mg capsule rigide» 56 capsule;

A.I.C. n. 028267045 (in base 10), 0UYNK5 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«0,5 mg capsule rigide» 56 capsule; una capsula di 0,5 mg contiene:

principio attivo: trandolapril 0,5 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, polvinilpirrolidone, sodio stearil fumarato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione della capsula: eritrosina (E127), gelatina, ossido di ferro giallo (E172), titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«2 mg capsule rigide» 28 capsule; un capsula di 2 mg contiene:

principio attivo: trandolapril 2,0 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, sodio stearil fumarato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione della capsula: eritrosina (E127), gelatina, ossido di ferro giallo (E172), titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico, in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra con o senza segni di insufficienza cardiaca.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9469

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ismo»

Estratto decreto n. 422 del 9 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ISMO, anche nella forma e confezione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società titolare nella propria officina di Segrate, via Morelli, 2.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 025764059 (in base 10), 0SL86V (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

classe «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 80 mg;

eccipienti: lattosio anidro, silice colloidale anidra, magnesio stearato, cera montanglicole, ipromellosa, macrogol 35000, talco, saccarosio, caolino, titanio diossido, sciroppo di glucosio, povidone.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9470

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lifurox»

Estratto decreto NCR n. 456 del 19 luglio 2001

Specialità medicinale: LIFUROX nella forma e confezione: «polvere per soluzione per uso intramuscolare ed endovenoso» flacone da 750 mg.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733, codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733 e anche da: società Biopharma r.l. nello stabilimento sito in S. Palomba (Roma), via delle Gerbere relativamente alla sola produzione e confezionamento.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«polvere per soluzione per uso intramuscolare ed endovenoso» flacone da 750 mg;

A.I.C. n. 031997048 (in base 10), 0YJH3S (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: cefuroxima sodica equivalente a cefuroxima 750 mg.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9471

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraxim»

Estratto decreto NCR n. 475 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ORAXIM, anche nella forma e confezione: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, codice fiscale n. 00408570489.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 027002106 (in base 10) 0TS17U (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte); Glaxo Wellcome S.p.a, stabilimento sito in S. Polo di Torrile, Parma (Italia), strada Asolana, 68 (confezionamento secondario e controllo).

Composizione: una compressa:

principio attivo: acetossietilcefuroxima 601, 44 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 190,06 mg; sodio carbossimetilcellulosa 80 mg; sodio laurilsolfato 9 mg; olio vegetale idrogenato 17 mg; silice precipitata 2,5 mg; metilidrossiproilcellulosa 18,89 mg; glicole propilenico 1,11 mg; titanio biossido (E171) 4,66 mg; sodio benzoato 0,01 mg; metile p-idrossibenzoato 0,18 mg; propile p-idrossibenzoato 0,15 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili, quali:

infezioni delle alte vie respiratorie (infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (bronchiti acute e croniche, polmoniti);

infezioni dell'apparato genito-urinario (pielonefriti, cistiti, uretriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli (foruncolosi, piodermiti ed impetigine);

gonorrea, uretrite acuta non complicata e cervicite come farmaco di seconda scelta.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9472

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeclor»

Estratto decreto A.I.C. n. 511 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VALECLOR nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 8 capsule, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034587016 (in base 10), 10ZJD8 (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli, 7, Milano.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato eq. A cefaclor 500 mg;

eccipienti: dimeticone 350, magnesio stearato, amidi di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Costituenti della capsula: gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml A.I.C. n. 034587028 (in base 10) 10ZJDN (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli, 7, Milano.

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato eq. a cefaclor 250 mg;

eccipienti: dimeticone 350, gomma xantana, amido pregelatinizzato, aroma amarena, sodio laurilsolfato, metilcellulosa 15, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Il cefaclor è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti;

otite media;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti;

sinusiti;

uretrite gonococcica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9516

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacibac»

Estratto decreto A.I.C. n. 514 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACIBAC nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034490019 (in base 10) 10WKP3 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004, Roma.

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 1,2 g contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato g 1,2;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio starato, idrossipropil-metilcellulosa, polietlenglicole 6000, titanio biossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina è risultata efficace nella terapia di una varietà di infezioni causate da ceppi sensibili di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, in particolare:

infezioni dell'apparato respiratorio superiore e inferiore, sostenute da ceppi sensibili di pneumococchi, streptococchi, stafilococchi con penicillinasi-produttori ed H.Influenzae;

infezioni dell'apparato genito-urinario, sostenute da ceppi sensibili di E.Coli, enterococchi, stofilococchi non penicillinasi-produttori, P. Mirabilis e N. Gonorrhoeae;

infezioni della pelle e dei tessuti molli, sostenute da ceppi sensibili di stafilococchi non penicillinasi-produttori, streptococchi ed enterococchi;

infezioni intestinali da ceppi sensibili di Shigella e Salmonella (inclusa la S. Typhosa);

infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9517

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morelac»

Estratto decreto A.I.C. n. 518 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MORELAC nella forma e confezione: «Polvere per sospensione orale» 10 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo Lamarmora n. 4, c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale n. 01728220037.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 034966010 (in base 10), 11C2HU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.I.T. S.r.l. stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60 (produzione - confezionamento - controlli).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: lactobacillus acidophilus P-18806 almeno 1 x 10^7 UFC bustina; lactobacillus delbrueckii P-18805 5 x 10^6 UFC bustina; streptococcus thermophilus P-18807 4 x 10^9 UFC bustina;

eccipienti: acido silicico 20 mg; sodio saccarinato 10 mg; aroma albicocca polvere 80 mg; aroma banana polvere 210 mg; maltodestrine 1380 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi dismicrobiche intestinali: sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vectavir»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 454 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale: VECTAVIR:

Tubo 2 g crema 1% A.I.C. n. 032155018/

Tubo 5g crema 1% A.I.C. n. 032155032/

Società: Novartis Farma S.p.a., strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "VECTAVIR", tubo 2 g crema 1% A.I.C. n. 032155018, tubo 5 g crema 1% A.I.C. n. 032155032, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 45 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm Combi»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 488 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: HALCIDERM COMBI, tubo crema dermatologica 30 g, A.I.C. n. 023751023/.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Halciderm combi", tubo crema dermatologica 30 g A.I.C. n. 023751023, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 19 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9526

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halciderm»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 489 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: HALCIDERM, Pomata 30 g 0,1% A.I.C. n. 023163025/.

flac tintura uso dermatologico 30 ml - A.I.C. n. 023163076/.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Halciderm", pomata 30 g 0,1% A.I.C. n. 023163025, "Halciderm", flac tintura uso dermatologico 30 ml A.I.C. n. 023163076, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 581 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 19 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9525

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 491 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: SALONPAS.

10 cerotti medicati - A.I.C. n. 022511063/;

«E» 2 cerotti medicati - A.I.C. n. 022511137/;

Bomboletta spray 80 ml - A.I.C. n. 022511176/;

Bomboletta spray 120 ml - A.I.C. n. 022511188/.

Società: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Salonpas", 10 cerotti medicati A.I.C. n. 022511063, "Salonpas", E 2 cerotti medicati A.I.C. n. 022511137; "Salonpas", bomboletta spray 80 ml A.I.C. n. 022511176, "Salonpas", bomboletta spray 120 ml A.I.C. n. 022511188 prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 294 dell'11 febbraio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 21 settembre 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Be Total»

Estratto decreto MCpR n. 463 del 19 luglio 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BE TOTAL nella forma e confezione: «100 g sciroppo» 1 flacone rilasciata alla società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale in Milano, via Robert Koch, 1-2, codice fiscale n. 08572280157, sono apportate le seguenti modifiche.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di sciroppo contengono:

principi attivi: tiamina cloridrato 10 mg, ribofluvina 5 mg, piridossina cloridrato 5 mg, nicotinamide 100 mg, calcio pantotenato 5 mg, acido p-aminobenzoico 2,5 mg, colina cloruro 125 mg, inositolo 5 mg;

eccipienti: sodio salicilato, estratto di malto, glicerolo, latte condensato, vanillina, essenza di limone, alcool etilico 95°, celitrimetilammonio p-toluensolfonato, saccarosio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«sciroppo» 1 flacone da 100 g;

A.I.C. n. 000850127 (in base 10), 00TY6H (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Commercio, Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa).

Indicazioni terapeutiche: in tutti gli stati carenziali del complesso vitaminico B.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 000850065; 20 discoidi varia a: «compresse rivestite tipo normale» 20 compresse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 000850038 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A9473

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione Gran Tour - Bus & Business - Salone del trasporto in autobus, in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione Gran Tour - Bus & Business - Salone del trasporto in autobus, che avrà luogo a Verona dal 14 novembre al 17 novembre 2001.

01A9660

COMUNE DI ARBOREA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Arborea (Oristano) ha adottato il 23 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria non inferiore al 4,5 per mille da applicarsi per l'abitazione principale e per tutti i beni immobili;

aliquota differenziata del 6 per mille per le abitazione «non principali».

(Omissis).

01A9648

COMUNE DI COLLEGIOVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Collegiove (Rieti) ha adottato il 14 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

01A9649

COMUNE DI MONGHIDORO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Monghidoro (Bologna) ha adottato il 1° febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

abitazione principale, 6 per mille;

aree fabbricabili, 6 per mille;

altri fabbricati, 7 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale — purché situate entro un raggio di ml 50 dall'abitazione principale — massimo delle pertinenze con aliquota ridotta n. 2, 6 per mille;

fabbricati costruiti dalle imprese edili e non venduti - per un periodo massimo di tre anni, 4 per mille;

immobili di interesse artistico architettonico situati nei centri storici, inagibili o inabitabili e volti al recupero - durata massima tre anni dall'inizio lavori, 4 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

01A9640

COMUNE DI MORROVALLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Morrovalle (Macerata) ha adottato il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. vigente per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, nonché la maggiore detrazione per particolari categorie di contribuenti nella misura di L. 300.000, alle stesse condizioni stabilite nell'atto di consiglio comunale n. 66/99 *(omissis)*, fissando il termine per la presentazione delle domande al 31 maggio 2001;

(Omissis).

01A9641

COMUNE DI OLIVA GESSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Oliva Gessi (Pavia) ha adottato il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis).

01A9642

COMUNE DI OSSIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ossimo (Brescia) ha adottato il 13 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e riconfermare altresì la detrazione prevista per la prima casa nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

01A9643

COMUNE DI PORDENONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pordenone ha adottato il 22 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di mantenere, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. attualmente in vigore e pertanto:

a) l'aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore ai 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi);

b) l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I.; in particolare, nel caso di cui al punto *d)*: abitazione concessa in uso gratuito al coniuge ed ai parenti fino al quarto grado, la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione di comodato (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal comune) da presentare entro il 30 novembre 2001; la dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni 1999 o 2000; adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, entro lo stesso termine del 20 novembre 2001, per i casi contemplati ai punti *b)*, *c)*, ed *e)* della norma sopra richiamata;

c) l'aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

le unità abitative locate con regolare contratto (l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l'impossibilità di locazione per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L'aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1º gennaio 2001, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2001;

2) di stabilire che per un periodo massimo di centoventi giorni dalla data di acquisto dell'immobile o del rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell'aliquota ordinaria (4,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all'aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l'interessato non provveda, nel primo caso, a locare l'immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la propria dimora, lo stesso sarà assoggettato all'aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;

3) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A9650

COMUNE DI RONCOBELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Roncobello (Bergamo) ha adottato il 26 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a L. 220.000;

(Omissis).

01A9644

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Costantino Albanese (Potenza) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di prendere atto di quanto enunciato in premessa e che in questa sede si intende interamente riportata a farne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con fissazione della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

01A9645

COMUNE DI TESTICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Testico (Savona) ha adottato il 26 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

(Omissis).

01A9651

COMUNE DI TONADICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Tonadico (Trento) ha adottato il 29 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, comprese le pertinenze di cui all'art. 6-*bis* del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi pari all'imposta dovuta per la predetta unità.

2. La detrazione di cui al punto 1) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione di cui al punto 1) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale.

3. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

4. Di determinare, per l'anno 2001, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rien trare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni».

5. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

01A9646

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Travacò Siccomario (Pavia) ha adotatto la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis)

1) aliquota I.C.I. anno 2001: unica per ogni tipologia di immobile: 6 per mille;

2) detrazione per abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.: massimo L. 210.000 annue.

CASI PARTICOLARI CHE DANNO DIRITTO AD UNA DETRAZIONE MAGGIORE: PER CATEGORIE A3, A4, A5 E A6 (1)
(1) Le restanti categorie sono escluse

Tipologia soggetto passivo e di reddito del nucleo familiare	Importo detrazione	
Pensionati/coniugi a carico di pensionati cassintegrati, disoccupati/lavoratori in mobilità, portatori di handicap	Numero componenti nucleo familiare	
	1 persona	2 persone e oltre
fino a L. 10.700.000	L. 400.000	L. 450.000
da L. 10.700.001 fino a L. 12.500.000 (*)	L. 350.000	L. 400.000
da L. 12.500.001 fino a L. 17.700.000 (*)	L. 300.000	L. 350.000
da L. 17.700.001 fino a L. 20.600.000 (*)	L. 250.000	L. 300.000

(*) Nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di L. 3.000.000

3) aliquota fissa differenziata fissata al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997).

(Omissis).

01A9652

COMUNE DI VALBONDIONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valbondione (Bergamo) ha adottato il 24 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per la generalità degli immobili e contribuenti.

2. Di rideterminare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in L. 400.000, alle seguenti condizioni:

devono essere soddisfatte contemporaneamente:

possesso di unico immobile adibito esclusivamente a prima casa, compresi i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.);

reddito da immobili (fabbricati e terreni) non superiore a L. 1.000.000;

particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, debitamente documentate, individuandole nella seguente tipologia: cittadini, residenti nel comune, che rientrino nella categoria degli indigenti al cui mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge.

3. Di dare atto che, ai sensi del primo comma, lettera *b)*, dell'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili «*...b)* per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione usata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari;

abitazione concessa in uso gratuito (con contratto debitamente registrato) dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta di primo grado con famiglia);

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

01A9653

COMUNE DI VESPOLATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Vespolate (Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: L. 200.000.

(Omissis).

01A9647

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Gründungsrates der Freien Universität Bozen Nr. 49 vom 27. August 2001, betreffend den Erlass von Abäderungen am Statut der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 36 vom 04/09/2001 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend die Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 23 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del Consiglio istitutivo n. 49 del 27 agosto 2001, relativo all'approvazione di modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 23 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

01A9622

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651204/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77